

Professioni educative e cambiamenti legislativi in corso

Educational professions and ongoing legislative changes

Vanna Iori

Ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale / Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Deputata al Parlamento della XVII Legislatura della Repubblica

abstract

In the last years, in Italy, the debate on educational professions has involved the academic world and the professional associations. In this essay, we strive to clarify the professional identity and role of the educator and educationalist in the formal and non-formal education. Trying to adapt the current Italian legislation to that of Europe, the aim of the legislative proposal S. 2443 (Iori) on professional pedagogical and educational profiles is to standardize qualifications, university courses, skills and areas of employment. So low proposal also seems to be strategic for the perspective of modernizing the welfare system.

Keywords: *professional identity, educator, educationalist, legislative proposal*

In Italia, negli ultimi anni, il dibattito sulle professioni educative ha coinvolto l'ambito accademico e le associazioni professionali. In questo saggio si cerca di chiarificare l'identità professionale e il ruolo dell'educatore e del pedagogo nei settori dell'educazione formale e informale. Cercando di adeguare la normativa vigente in Italia a quella europea, lo scopo della proposta di legge S. 2443 (Iori) è quello di uniformare i titoli di studio, i percorsi universitari, le competenze e gli ambiti occupazionali. Ciò potrà diventare strategico anche nella prospettiva di una innovazione del sistema di welfare.

Parole chiave: identità professionale, educatore, pedagogo, proposta di legge

Professioni educative e cambiamenti legislativi in corso

1. Un'Odissea normativa

Quando depositai la proposta di legge originaria C. 2656 con il titolo “Disciplina delle professioni di educatore e di pedagista”¹ era il 7 ottobre 2014. Non avrei immaginato che l'iter sarebbe stato così lungo e pieno di difficoltà: un'Odissea ancora in corso nel momento in cui scrivo² e che non so se e quando giungerà ad Itaca. Eppure non stiamo parlando di una legge che cambierà i destini del Paese o che implichi schieramenti ideologici su principi irrinunciabili. Perché dunque tanta fatica per portarla a termine? Vale la pena di ricostruire le tappe di questo iter, almeno le più significative, per comprendere le difficoltà e ribadire la necessità di proseguire nel percorso normativo delle professioni educative.

L'incipit del testo originario era il seguente: “La presente proposta di legge nasce dalla necessità di disciplinare, in coerenza agli indirizzi europei e internazionali, le professioni di educatore e di pedagista, al fine di garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità, adeguati ai fabbisogni della popolazione”. Con questi propositi iniziò il viaggio: con l'intento di fare chiarezza nella giungla normativa che ancora nel nostro Paese non prevede una definizione univoca delle professioni di educatore e di pedagista, ma ne lascia “incerta” l'identità (Tramma, 2008).

La consapevolezza di provenire da un'incertezza identitaria che in gran parte ancora contraddistingue le professioni educative, disomogenee nei percorsi formativi, negli ambiti occupazionali e nei riferimenti normativi (Orefice, Carullo, Calaprice, 2011), rendeva indifferibile il tentativo di provare a mettere ordine per il futuro, pur tenendo conto del passato e del presente.

1 <http://www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=2656>

2 Agosto 2017.

Fino agli anni Sessanta gli educatori o le educatrici erano figure presenti negli educandati, collegi, opere pie. Con l'evolversi dei servizi socio-educativi, dagli anni Settanta, si venne sempre più affacciando l'esigenza di una formazione scientifica adeguata al nuovo welfare.

Nell'ambito socio-educativo e socio-assistenziale, il carattere della figura di educatore è stata principalmente ricondotta all'istruzione, ma anche all'accompagnamento extrafamiliare ed extrascolastico delle persone in difficoltà o marginalità. Dunque si è venuta collocando negli ambiti prevalentemente dell'educazione non-formale e, proprio per questo, difficilmente riconducibile ad una professionalità definita e qualificata quale quella scolastica, riconosciuta e formalizzata nella figura dell'insegnante. La poliedricità degli interventi e delle competenze richieste nei vari ambiti del sociale ha finito per condizionare la possibilità di individuare i caratteri professionali degli educatori che si trovano in ambiti molto diversi tra loro: dalla scuola materna al carcere, dalla disabilità alla tossicodipendenza, per non citarne che alcuni.

L'educatore professionale ha avuto una identità specifica nel settore sanitario poiché l'ordinamento del servizio sanitario conferiva dal 1978 alle Regioni ruoli di integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali. Non a caso la definizione di un profilo professionale si trova nel D.M. 10 febbraio 1984 (il cosiddetto decreto Degan) che con questa definizione riconduceva l'educatore alla funzione socio-sanitaria legata alle disabilità: "L'Educatore Professionale cura il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di menomazioni fisiche". Tuttavia tale decreto, che comunque assegnava l'educatore ai profili professionali attinenti a "figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione", venne giudicato illegittimo dal Consiglio di Stato nel 1990.

La legislazione di Stato e regioni ha successivamente definito la figura dell'educatore professionale tramite diversi provvedimenti legislativi, anche contraddittori e diversi da regione a regione. Potremmo citare la legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che prevede la collaborazione delle scuole con le unità sanitarie locali per favorire l'integrazione scolastica, in coordinamento anche con i servizi socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, attraverso accordi di programma tra enti locali, scolastici e Asl. Ma la figura è sempre rimasta priva di una sua specificità, anche se progressivamente si è avviata verso una maggiore definizione (Gatti, 2009), specialmente grazie agli studi e ai mutamenti intervenuti in ambito accademico.

Negli anni Novanta avviene la trasformazione (DM 2/8/95) della Facoltà di Magistero in Scienze della Formazione dove, oltre al carattere in-

terdisciplinare delle competenze e degli insegnamenti con i quali una pedagogia epistemologicamente robusta possa collocarsi “ad armi pari” con le altre aree di sapere (Bertolini, 2005), viene inserita l’attività di tirocinio presso servizi educativi e socio-educativi. Il primato delle competenze pedagogiche viene mantenuto, a sottolineare lo stretto legame teoria-prassi e pedagogia-educazione.

Occorre tuttavia constatare che i laureati L/19 sono Educatori, ma la figura professionale di questi laureati non è ancora distinta dai diversi “Educatori” che derivano il loro titolo da corsi di pochi mesi, rilasciati da Enti disparati, sicché anche la laurea non prevede ancora l’individuazione di sbocchi occupazionali specifici e definiti. Di conseguenza il lavoro educativo viene tuttora svolto da laureati nelle discipline più diverse e anche da non laureati. Soltanto il DM 520/98 definisce l’educatore professionale come un operatore in possesso di laurea abilitante (Snt/02) conseguita presso la facoltà di Medicina (in collaborazione con Scienze della Formazione solo in pochissimi atenei) che può operare in ambito sanitario e sociale, oltre a quello educativo.

Questo duplice titolo ha costituito un ostacolo non facilmente superabile nella discussione alla Camera, ma alla fine è stato risolto grazie alla volontà politica condivisa e unanime di tutte le forze politiche (il testo base finale è stato approvato all’unanimità in Commissione VII) attraverso la individuazione delle due denominazioni di “educatore socio-pedagogico” e “educatore socio-sanitario” con relativi caratteri qualificanti e sbocchi occupazionali nei servizi.

2. Iter in Parlamento

Questi ed altri problemi, stratificatisi negli anni, erano disseminati nel percorso legislativo che attendeva la proposta depositata nell’autunno del 2014 e che alla Camera venne assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza, istruzione) dove si avviò l’esame il 9 luglio 2015 e si protrasse fino alla pausa estiva di agosto. Relatrice venne indicata la collega Milena Santerini, anch’essa docente di Pedagogia, anch’essa eletta in uno schieramento della maggioranza di Governo. Quale situazione poteva apparire migliore? Due pedagogiste all’opera in Parlamento per portare a termine l’approvazione.

A discussione già avviata, in data 11 novembre 2015 venne assegnata alla VII Commissione anche la proposta di legge C. 3247 (prima firma Binetti) recante il titolo “Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale”. Poiché questa proposta di leg-

ge verteva sulla medesima materia, venne abbinata alla C. 2656 (Iori) ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Dopo mesi di incontri del comitato ristretto, dopo le audizioni di numerose Associazioni, Enti ed esperti, si giunse alla prima stesura del testo unificato (C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti) il 18 febbraio 2016. Il titolo venne modificato e divenne "Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagoga".

Ma in seguito agli emendamenti e ulteriori discussioni, venne approvato il testo definitivo unificato con un nuovo cambiamento nel titolo "Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga". Il senso era chiaro: avevamo trovato il modo di qualificare entrambe le figure di Educatori con l'aggettivo "professionale" e avevamo indicato gli ambiti dei laureati Snt/2 e dei laureati L/19. Mentre la figura del Pedagoga qualificava le LM/50, 57, 85, 93. Il testo C. 2656 fu votato senza astenuti o contrari in commissione.

La discussione in aula alla Camera si tenne senza problemi nelle due sedute del 13 e del 21 giugno 2016 con approvazione. Il DDL fu trasmesso al Senato³ il giorno seguente dove assunse il numero S. 2443, fu assegnato alla VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 6 luglio 2016 e venne nominata relatrice la senatrice Francesca Puglisi. La trattazione in VII Commissione Senato iniziò nella seduta dell'11 ottobre 2016. Qui nuove audizioni, più travagliate, e nuove proposte di emendamenti e subemendamenti fino al 21 febbraio 2017.

Nel frattempo giunsero i pareri favorevoli delle Commissioni in sede consultiva fino al parere della V Commissione (Bilancio) che riportò alcuni ostacoli da parte del MEF (Ministero Economia e Finanze), richiedendo ulteriori chiarimenti al MIUR (Ministero Istruzione, Università, Ricerca) tramite relazioni tecniche per sbloccare ogni dubbio sulla effettiva mancanza di oneri per lo Stato e sulla armonizzazione con la legge 107/2015 sui titoli di accesso ai servizi 0-6 (come previsto dal DL 65/2017 nel frattempo approvato, riguardante il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni).

Poiché si tratta di una legge attesa da decenni, le difficoltà burocratiche e politiche sono state molte e quotidiane, ma lo spirito di lavoro che ha prodotto le progressive modifiche tramite gli emendamenti, è stato incessantemente ispirato alla ricerca di soluzioni eque e attente a salvaguardare

3 <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47044.htm>

la qualità del titolo ed anche le diverse esperienze di chi svolge questo lavoro educativo da anni.

Ma il viaggio, come dicevo, non è terminato. Le modifiche che verranno apportate al Senato costringeranno ad una terza lettura alla Camera dove tali modifiche dovrebbero essere approvate per poter chiudere entro questa legislatura. Questo lungo viaggio porterà ad Itaca un testo in gran parte modificato rispetto a quello originariamente depositato. Sarà il risultato di compromessi che mi hanno visto rinunciare ad alcuni commi a cui tenevo o accettare modifiche che non avrei apportato. Tuttavia l'obiettivo primario, ossia il riconoscimento del titolo e dell'identità professionale degli educatori e dei pedagogisti è stato sempre salvaguardato. E questo era il cuore dell'obiettivo iniziale.

4. Le professionalità educative nella proposta di legge

Educatori non ci si improvvisa. Questo è l'obiettivo principale della proposta di legge, perché la scarsa preparazione produce comportamenti inadeguati e persino deleteri in tutti gli ambiti, educativi, sociali e sanitari dove è invece sempre più necessario un alto profilo professionale. Il testo, che si è arricchito del contributo di associazioni e di altri soggetti, offre una possibilità concreta di porre ordine ed equità nel riconoscimento delle figure professionali. Si tratta di un passo importantissimo per tutto il lavoro educativo: patrimonio che un Paese civile deve saper e voler preservare.

La professionalità educativa deve essere formata e ri-formata continuamente perché i repentini mutamenti sociali ed economici richiedono strategie sempre nuove nei servizi educativi, dove i settori e le competenze professionali tradizionali rischiano di diventare inadeguati e obsoleti di fronte alle trasformazioni dei bisogni e delle domande. Se è facile comprendere la necessità del cambiamento, più complesso è individuare le modifiche necessarie nei percorsi formativi degli educatori e le competenze idonee alla creazione di nuove politiche di welfare educativo.

Nuove competenze e nuove strategie, sottese dalla capacità di stare nel disagio (Canevaro, 1991) sono necessarie soprattutto di fronte alle nuove sfide della società sempre più violenta e indifferente, pervasa dalla solitudine, dove i ragazzi sono sempre connessi, ma sempre meno in relazione, dove al degrado economico si aggiunge quello sociale, relazionale, educativo, acuendo e cronicizzando le condizioni di marginalità ed esclusione sociale, abbandono scolastico precoce, assenza di opportunità culturali, ma anche sfruttamento minorile nel lavoro clandestino, reclutamento nelle bande della delinquenza organizzata, prostituzione minorile, violenza e

abuso sessuale ed altri fenomeni che richiedono interventi urgenti sui minorenni e sugli adulti, genitori, educatori e insegnanti in primis, iniziando dall'educazione dei sentimenti e dal contrasto all'analfabetismo emotivo.

La prospettiva non può che essere innanzitutto preventiva, ma occorre anche dare risposte alle emergenze che richiedono aiuto immediato. Oltre alle nuove competenze professionali è quindi necessario ripensare anche gli ambiti e l'organizzazione strutturale dei servizi dove la crisi economica rende sempre più difficili risposte efficaci da parte degli enti locali, delle cooperative sociali e delle associazioni che lavorano in prospettiva educativa nei diversi settori. Da qui la necessità di servizi integrati, con il coinvolgimento di pubblico, privato sociale e terzo settore rivolti alle famiglie e ai contesti territoriali per incrementare le reti del tessuto solidaristico, spezzare l'omertà, scuotere l'indifferenza e la chiusura, diffondere la cultura della responsabilità.

L'obiettivo prioritario è innescare circuiti virtuosi nei percorsi di aiuto e di assistenza, attraverso azioni di affiancamento, di interscambio, di promozione delle risorse (spesso non riconosciute) presenti in ogni persona. Ed è proprio qui che si colloca il ruolo decisivo dell'educatore, come figura professionale capace di cogliere le potenzialità dove sono presenti e di suscitare legami (Iori-Mortari, 2005; Iori-Rampazi, 2008). Dagli anziani ai minori, dai disabili agli immigrati, il welfare educativo può rappresentare una risposta alle trasformazioni della società odierna attraverso competenze "di confine" (Orefice, 2011), proprio dove i confini sono sempre più "smarginati".

Gli aspetti qualificanti della proposta di legge sono identificabili in alcuni punti.

- a) Per la prima volta in Italia si mette ordine alla giungla normativa attuale, dopo 20 anni di sostanziale vuoto legislativo e norme complesse, a volte confuse, che comprendono anche grovigli, ingiustizie e disparità. Oggi infatti nelle professioni educative non solo sono compresenti laureati che provengono da due diverse facoltà universitarie (Scienze della Formazione e Medicina), ma ci sono anche educatori non laureati o senza titolo che lavorano da decenni (proprio perché non era richiesto un titolo specifico al momento del loro inserimento lavorativo). Molti di loro hanno certamente acquisito esperienza e competenza, spesso attraverso una formazione in servizio di buon livello, e hanno contribuito in tutti questi anni allo sviluppo dei servizi territoriali. Per chi già esercita senza titolo sono previste ovviamente norme transitorie, ma si stabilisce che la laurea triennale nella Classe L/19 che prepara educatori e formatori sarà obbligatoria per poter esercitare tale professione, dal momento di entrata in vigore della legge.

- b) Tra gli obiettivi prioritari, nella valorizzazione delle professioni di educatore e di pedagogo, c'è la volontà di far uscire dall'ombra un lavoro prezioso, purtroppo spesso relegato ai margini e non sufficientemente apprezzato. Ciò significa sancire il principio che l'attività educativa è basata su fondamenti scientifici e che educatori e pedagogisti sono provvisti di competenze specifiche. Ciò è particolarmente rilevante poiché si tratta di una categoria di circa 150 mila operatori che rappresentano una galassia variegata e fragile, normata da disposizioni difformi sul territorio nazionale, caratterizzata da una eterogeneità di titoli e presente in molti ambiti lavorativi (negli asili, nelle case-famiglia, ma anche nelle carceri, e nelle strutture per l'assistenza di anziani o disabili, nei servizi per la tossicodipendenza o per gli immigrati, nelle attività ludiche, animative, nelle comunità territoriali così come nella formazione aziendale e nell'inserimento lavorativo).
- c) Questa legge riconosce alle professioni educative una dignità scientifica e professionale che porterà ad un decisivo miglioramento della qualità dei servizi. Implementare il welfare educativo e la cura educativa a tutti i livelli significa conferire un ruolo sempre più essenziale all'inclusione e tutela dei soggetti svantaggiati, alla prevenzione del disagio, alla crescita educativa in ambito familiare e della genitorialità, favorendo l'autorealizzazione e la promozione del benessere.
- d) La legge, inoltre, permetterà di ampliare gli sbocchi occupazionali indicando in modo chiaro i servizi, le organizzazioni e gli istituti dove poter esercitare l'attività professionale di educatore e di pedagogo, prevedendo il riconoscimento del titolo a livello europeo attraverso le conoscenze richieste dal Qeq (Quadro europeo delle qualificazioni professionali).

L'Educatore rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del *Quadro Europeo delle Qualificazioni (QEQ)*, secondo la referenziazione nazionale delle qualificazioni all'*European Qualification Frameworks* da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Dipartimento delle Politiche Europee, ISFOL.

Secondo le medesime normative e referenziazioni, il Pedagogo rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7° livello del *Quadro Europeo delle Qualificazioni (QEQ)*.

L'Italia si adegua così al resto dei Paesi europei.

4. Formazione universitaria e ambiti di lavoro

Il titolo di *Educatore socio-pedagogico* è rilasciato unicamente al termine del Corso di laurea triennale della Classi di laurea L/19 (ex Classe 18) *Scienze dell'educazione e della formazione*. Il possesso del titolo costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento, in qualunque forma ed ambito, del lavoro educativo. In specifico l'*Educatore socio-pedagogico* si occupa di programmazione, attuazione, gestione, valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Concorre inoltre alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti. L'Educatore è in possesso di conoscenze e competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le attività educative e formative quali: programmare, realizzare e valutare interventi e funzioni di accompagnamento educativo e formativo diretti alla persona negli ambiti e servizi pubblici e privati educativi e socio-educativi. La preparazione accademica rende inoltre gli Educatori capaci di accompagnare e facilitare i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente, di formazione professionale, di inserimento lavorativo. L'educatore coopera alla definizione delle politiche formative nei servizi in cui svolge attività, oltre che alla pianificazione e gestione di servizi di rete nel territorio. Infine collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo di competenze (Iori, 2015).

Il titolo di *Pedagogista* è rilasciato al termine delle Classi di laurea magistrale LM 50 (ex 56/S), *Programmazione e gestione dei servizi educativi*, LM 57 (ex 65/S), *Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua*, LM 85 (ex 87/S) *Scienze pedagogiche*, LM 93 (*Teorie e metodologie dell'e-learning e delle media education*). In specifico il Pedagogista è in possesso di conoscenze e competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività pedagogiche: progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione, essendo in possesso di conoscenze e competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche per svolge le attività pedagogiche di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Si occupa inoltre di azioni pedagogiche rivolte ai singoli soggetti in

quanto progetta, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e servizi individuati dalla presente Legge, effettua ricognizione, rilevazione, analisi, interpretazione e valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle équipes plurispecialistiche; programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente, professionale e manageriale; realizza interventi di orientamento pedagogico e di *lifelong guidance* oltre che di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo; coopera alla definizione delle politiche formative; offre consulenza per la pianificazione e gestione di servizi di rete nel territorio; offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo di competenze; coordina servizi educativi e formativi territoriali.

Per quanto riguarda il titolo di *Educatore socio-sanitario*, il decreto ministeriale 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie", che individua 22 figure, inserisce l'educatore professionale all'interno della classe 2 "classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione", con riferimento al profilo definito con il decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale". Tale decreto istituiva la figura e il relativo profilo professionale stabilendo altresì che le università provvedessero alla formazione attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia in collegamento con le Facoltà di Psicologia, Sociologia e Scienze dell'Educazione. Il DDL S. 2443 ora in discussione al Senato prevede che l'educatore professionale (SNT/2) sia denominato "Educatore professionale socio-sanitario" e che il suo ambito occupazionale sia quello definito dal DM 520/1998.

Il DDL S. 2443 prevede inoltre che le professioni di Educatore professionale socio-pedagogico, Educatore professionale socio-sanitario e Pedagogista rientrino fra quelle non organizzate in albi, ordini o collegi. I relativi titoli sono registrati, in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, declaratoria, accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

L'accesso al lavoro delle figure professionali sopra indicate sarà definito in conformità all'attivazione di specifici codici professionali, unificando nomenclatura e classificazione delle professioni del CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, Regioni ed altri organismi autorizzati, a cui dovranno attenersi anche gli Organismi di accreditamento e certificazione della quali-

tà, nonché le Associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione conformemente a quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

L'Educatore (entrambe le lauree) e il Pedagogista sono quindi differenziabili per i livelli di competenze e di azione. Nello specifico l'Educatore è un professionista di livello *intermedio* (6° livello QEQ) che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità professionale, che si avvale di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico, in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzata alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. Il Pedagogista è un professionista di livello *apicale* (7° livello QEQ) che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l'uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e valutazione pedagogica, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

Il titolo avrà quindi d'ora in poi valore europeo poiché corrisponde ai requisiti basilari delle conoscenze richieste dal QEQ (Quadro europeo delle qualificazioni professionali).

Gli *ambiti* degli sbocchi occupazionali sono definiti sulla base dei due diversi percorsi formativi:

- gli Educatori Professionali Socio-Sanitari (Snt/2) potranno lavorare in ambito sanitario e socio-sanitario,
- gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici (L/19) potranno lavorare in ambito educativo e socio-educativo e anche nel socio sanitario (limitatamente alle attività educative).

La legge non modifica la normativa vigente relativa ai laureati SNT-2 provenienti dalla Facoltà di Medicina, tranne per la denominazione del titolo. Mentre indica (a fronte di una mancante normativa) che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

- a) educativo e formativo;
- b) scolastico;
- c) socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi;
- d) socio-assistenziale;
- e) della genitorialità e della famiglia;

- f) culturale;
- g) giudiziario;
- h) ambientale;
- i) sportivo e motorio;
- l) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Mentre le diverse tipologie di servizi e le diverse istituzioni o organizzazioni – specificando che possono essere pubbliche o private, anche non accreditate, o del terzo settore – nelle quali i professionisti potranno operare sono le seguenti:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni*;
- c) servizi extrascolastici per l'infanzia;
- d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;
- f) servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi; servizi per il recupero e l'integrazione;
- g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- h) servizi per anziani e servizi geriatrici;
- i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
- l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
- n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

* Questo dovrà necessariamente essere modificato al Senato in seguito all'approvazione, avvenuta nel frattempo, del Decreto legislativo 65 del 13 aprile 2017 (entrato in vigore il 31 maggio 2017) "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'art. 2, commi 180, 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015 n. 107.

- o) servizi educativi nel campo dell'informazione, comunicazione, multi-medialità, promozione culturale e della lettura;
- p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.

Infine sono previste norme transitorie per il passaggio dalla situazione attuale a quella che sarà a regime con l'obbligo del titolo. La legge non ha valore retroattivo: chi è stato assunto con un titolo che aveva valore al momento dell'assunzione conserverà il diritto a continuare a svolgere il suo lavoro e non potrà essere retrocesso di livello né rimosso di ambito. Non potrà avvalersi però del titolo di "Educatore socio-pedagogico". Sono previste inoltre equiparazioni o un percorso privilegiato di 60 cfu presso le Università (anche on-line) per conseguire tale titolo, a chi già lavora senza titolo, riconoscendo il lavoro svolto come credito formativo. Si tratta di un'opportunità, non di un obbligo.

5. Verso Itaca

L'Odissea iniziata nell'ottobre 2014 non sapeva che avrebbe toccato la terra dei Ciclopi, l'isola di Eolo, i Lestrigoni che avrebbero distrutto tutte le navi, più di una maga Circe, la discesa all'Ade, e alcune Sirene fino al passaggio tra Scilla e Cariddi in aula, dove solo la mattina dell'approvazione arrivò il parere positivo della Commissione Bilancio.

Oggi ci troviamo nell'isola di Ogigia, in sosta al Senato e stiamo salpando per l'isola dei Feaci dove speriamo di trovare Alcinoò che ci offra le navi per il ritorno ad Itaca.

Questa l'Odissea parlamentare. Nella speranza di giungere ad Itaca entro la fine di questa legislatura, voglio concludere affermando che questa proposta di legge è stata per me un dovere scientifico e politico verso gli studenti delle facoltà e dipartimenti di Scienze della Formazione che da tanti anni attendono il legittimo riconoscimento delle competenze professionali in loro possesso. Voglio aggiungere che il merito della navigazione parlamentare è il risultato di un lavoro svolto con il concorso della Siped, società scientifica a cui io stessa aderisco, presieduta dalla prof.ssa Olivieri (e in particolare del gruppo di lavoro sulle professioni educative condotto dal prof. Crispiani e dalla prof.ssa Calaprice), oltre che del prof. Orefice che, per primo, mi ha suggerito di mettere a tema questa proposta di legge. Il valore aggiunto è, infine, il lavoro svolto dalla collega Santerini in

qualità di relatrice. Insomma si tratta di un percorso che ha potuto contare sul contributo di molti e a tutti sono grata perché, senza il lavoro svolto da tutti i colleghi Siped, non avrebbe visto la luce.

Sono grata inoltre al sostegno che, fin dall'inizio, è pervenuto dalle associazioni degli educatori e dei pedagogisti che mi hanno rafforzato nella convinzione che l'obiettivo fosse davvero atteso, necessario e importante per i futuri destini professionali del settore. Senza le sinergie attivate, non potremmo ora parlare di questo percorso legislativo che speriamo porti i frutti, ma che è stato anche occasione di tanti dibattiti, incontri, convegni, iniziative culturali che hanno contribuito comunque a far crescere la consapevolezza pedagogica e a diffondere il ruolo importante che l'agire educativo e la riflessione su quell'agire svolgono. E proprio per questo devono essere espressione della scientificità pedagogica e non dell'improvvisazione.

Bibliografia

- Bertolini P. (2005). *Ad armi pari. La pedagogia a confronto con le altre scienze sociali*. Torino: UTET.
- Canevaro A. (1991). *La formazione dell'educatore professionale. Percorsi teorici e pratici per l'operatore pedagogico*. Roma: Carocci.
- Gatti R. (2009). *L'educatore sociale. Tra progetto e valutazione*. Roma: Carocci.
- Iori V. (2015). Identità professionale dell'educatore e del pedagogista: riferimenti normativi. *Civitas educationis*, IV, 1, pp. 51-65.
- Iori V., Mortari L. (a cura di) (2005). *Per una città solidale. Le risorse informali nel lavoro sociale*. Milano: Unicopli.
- Iori V., Rampazi M. (2008). *Nuove fragilità e lavoro di cura*. Milano: Unicopli.
- Orefice P. (2011). *Pedagogia sociale. L'educazione tra saperi e società*. Milano: Bruno Mondadori.
- Orefice P., Carullo A., Calaprice S. (a cura di) (2011). *Le professioni educative e formative. Dalla domanda sociale alla risposta legislativa*. Padova: CEDAM.
- Tramma S. (2008). *L'educatore imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo*. Roma: Carocci.